

CONTRATTO QUADRO

Ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102

TRA

- Cofely Italia S.p.A. con sede legale in Via Ostiense 333, 00146 Roma (RM), iscritta al Registro delle Imprese di Roma, n° di iscrizione 07149930583, Partita Iva 01698911003, in persona del Dott. Walter Calosso (di seguito "Cofely" o "l'Acquirente") in qualità di Procuratore

E

- O.P. - SOC. COOP. AGR. LE RENE con sede legale in Via Palazzi 40, 56010 Coltano (Pisa), iscritta al Registro delle Imprese di Pisa, n° di iscrizione 66939, Codice Fiscale e Partita IVA n° 00390190502, in persona del Dott. Enrico Frati, (di seguito il "Fornitore"), delegato dal CdA del Fornitore come da Delibera del 20/09/2010

VISTO

RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI

- ◆ il Protocollo di Kyoto - Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dell'11 dicembre 1997 e l'impegno dell'Unione Europea ad una riduzione dell'8% delle emissioni dei gas di serra al 2010, rispetto ai livelli del 1990 (per l'Italia la riduzione è del 6,5%);

RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI

- ◆ la Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità che pone come obiettivo indicativo per l'Italia il 25% del consumo lordo di elettricità;
- ◆ la Comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2005 riguardante il Piano di Azione sulle Biomasse che ribadisce le potenzialità del settore e la necessità di favorirne la diffusione e l'incremento;
- ◆ il regolamento (CE) 19 gennaio 2009 n.73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- ◆ la Direttiva Europea 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia rinnovabile, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e

2003/30/CE che prevede, tra l'altro, misure per la promozione della produzione di energia da biomassa anche attraverso la definizione di criteri di sostenibilità ambientale;

RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

- ◆ la Legge 1 giugno 2002, n. 120, Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
- ◆ il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- ◆ Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 24 ottobre 2005 che prevede l'Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
- ◆ Il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della Legge 7 marzo 2003, n. 38 che definisce, tra le altre cose, le intese di filiera, i contratti quadro e gli altri accordi del sistema agro alimentare.
- ◆ La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" - Comma 379 in cui si prevede l'estensione dell'applicazione del decreto 102/2005 per la definizione delle intese di filiera e contratti quadro da applicare alla bioenergia.

PREMESSO

1. Che gli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevedono che i soggetti economici costituiti da Organizzazioni di produttori e Organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione possono sottoscrivere contratti quadri relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti stessi, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
2. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 674/TRA V del 30/11/06, in attuazione dell'articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo 102/05, definisce, con riferimento alla filiera agroenergetica, le modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera;
3. che il decreto delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7493 del 12/05/2010, definisce per la filiera agro energetica ulteriori modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera al fine di agevolare l'affermazione e la crescita delle filiere stesse. Tale decreto prevede che possono stipulare i contratti quadro le imprese singole o associate della filiera della trasformazione agro energetica, purché garantiscano la tracciabilità della materia prima utilizzata, e rispettino almeno la condizione che l'approvvigionamento delle biomasse agricole ed agroforestali provenga da almeno tre Regioni;
4. che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n.222, di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, all'articolo 1, comma 382-septies, prevede che con decreto del Ministero delle Politiche



Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui al medesimo articolo 1, commi da 382 a 382-quinquies, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n.99;

5. che la legge 24 dicembre 2007, n.244 (di seguito: legge finanziaria 2008), e in particolare l'articolo 2, commi da 143 a 154, stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
6. che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n.1, reca modalità per l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e successive modificazioni;
7. che il decreto Ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali del 02/03/2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010, n. 103, reca le modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica per il riconoscimento del coefficiente moltiplicativo 1,8 sui certificati verdi;
8. che con la circolare MIPAAF n. 18047 del 19 novembre 2010 sono state rese disponibili le procedure per le richieste degli incentivi da filiera corta (almeno per quanto di competenza MIPAAF).
9. Che il D.LGS. 3 marzo 2011, n.28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili in attuazione del Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN) del Giugno 2010 prevede, all'Art. 24 "Meccanismi di incentivazione" – Comma 2 Punto g) che "per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l'incentivo tiene conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima" ed al Punto h) che " ... in aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l'incentivo è finalizzato a promuovere: l'uso efficiente di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti quadro e da intese di filiera".
10. che la Società Cooperativa Agricola Le Rene è impegnata nel settore della produzione di biocombustibili dal 1996 attraverso la produzione, raccolta, trattamento e commercializzazione di materiale combustibile derivante dalla gestione del bosco, del territorio e dalle coltivazioni dedicate;
11. che la Società Cooperativa Agricola Le Rene ha ricevuto in data 12/09/2008 il riconoscimento regionale (Regione Toscana – DD 4060) quale O.P. (Organizzazione di Produttori) nel settore agroenergetico e che tale riconoscimento è stato comunicato e registrato presso l'apposito Albo Mipaf;
12. che Cofely Italia S.p.A. Società del gruppo GDFSUEZ, leader mondiale nel settore dell'energia, attraverso Società controllate, gestisce le centrali di Sedrina (BG), Sellero (BS) e Collio (BS), con una capacità produttiva di circa 8 MW elettrici netti e 35 MW termici, alimentate con biomassa vergine di origine vegetale;



13. che la capacità installata verrà incrementata nel prossimo biennio con ulteriori 9 MWe, e precisamente due impianti in costruzione con avviamento entro fine 2012 ed un impianto in autorizzazione;
14. che le centrali in esercizio, quelle in realizzazione e quelle in sviluppo ricadono su 4 Regioni d'Italia ovvero Lombardia, Piemonte, Liguria e Toscana e che pertanto il Gruppo Cofely Italia S.p.A. è un operatore della filiera agro energetica di rilevanza nazionale;
15. che la potenza in esercizio ed in sviluppo determina una domanda di circa 250.000 tonnellate di biomassa vergine, con un bacino naturale di approvvigionamento che ricade nell'area nord-occidentale del Paese;
16. che Cofely Italia S.p.A., sta privilegiando, nel proprio piano di approvvigionamento, le biomasse di origine agricole ed agroforestali in grado di rispettare prioritariamente i criteri della filiera corta e della sostenibilità ambientale;
17. che il presente contratto-quadro, successivamente alla stipula, potrà essere sottoscritto anche da altri soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 102/05 e successivi provvedimenti di attuazione ed integrazione;
18. che l'Art. 11, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, prevede l'obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto che rispetta i criteri del Contratto Quadro anche dagli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti;
19. che l'articolo 11, comma 6 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevede che il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni interessate, al fine di fornire informazioni ai soggetti interessati, pubblicano sul proprio sito i contratti quadro ed il contratto tipo; il Ministero, le Regioni e le Parti possono concordare, successivamente alla stipula del presente Contratto, iniziative finalizzate alla divulgazione del Contratto quadro.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RITENUTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE

Articolo 1

Premesse ed allegati

Le premesse e tutti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente contratto quadro, quali definizioni di specificazione o aggiuntive rispetto a quelle di cui al capo primo – articolo 1 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, si intendono:

- a. "prodotto" o "prodotti": biomassa derivante dalle tipologie di fonti previste dal DM 2 marzo 2010.
- b. Contratto: il presente contratto quadro;
- c. tutte le Parti: congiuntamente le Parti del presente Contratto;
- d. Campagna: si intende l'anno di presentazione della domanda PAC estendibile ed applicabile per le presenti finalità anche nel caso degli interventi forestali che non richiedono tale adempimento;



- e. Contratto-tipo: i modelli contrattuali (contratti di coltivazione e/o di fornitura) aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro.

Articolo 3

Finalità

Con il presente Contratto tutte le Parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo della diffusione della coltivazione e produzione dei "prodotti", ai fini della trasformazione di questi in energia elettrica attraverso impianti di potenza installata superiore ad 1 (un) MW e riconosciuti ai sensi del DM 2 marzo 2010.

Vengono individuati, pertanto, i seguenti obiettivi primari:

A. Orientamento dell'offerta alla domanda

Tenuto conto dello sviluppo del mercato nazionale della produzione di energia termica ed elettrica da biomassa e della prevedibile maggior ampiezza della domanda rispetto all'offerta, nonché tenuto conto dell'attuale livello di valorizzazione della risorsa boschiva e della potenziale diffusione delle colture ad uso energetico, le Parti ritengono prioritario favorire l'orientamento dell'offerta alla domanda attraverso la migliore gestione sostenibile della risorsa boschiva e la diffusione di colture energetiche privilegiando quelle a maggior resa ad ettaro.

Le Parti si impegnano quindi a promuovere, anche attraverso una redistribuzione dei relativi vantaggi economici, la programmazione degli investimenti dedicati al "prodotto",

Tutte le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione informazioni utili per la migliore comprensione dell'evoluzione del mercato (in termini quantitativi e qualitativi), anche coinvolgendo istituti specializzati in indagini di mercato e/o analisi economiche con i quali realizzare le opportune sinergie.

Tutte le Parti, al fine di offrire con lo sviluppo della produzione di biocombustibili di origine agricola e forestale una nuova opportunità di salvaguardia della redditività dei produttori, anche alla luce dei costi di produzione e delle condizioni di mercato, orientando conseguentemente l'offerta nazionale alla domanda, si impegnano a definire congiuntamente una più precisa pianificazione, di campagna in campagna, della valorizzazione della risorsa boschiva e degli investimenti culturali da destinare alla trasformazione nonché a garantire il regolare approvvigionamento del prodotto in sintonia con gli obiettivi individuati in detta pianificazione.

Detta pianificazione, una volta sottoscritta dalle Parti Aderenti, costituirà automaticamente parte integrante del presente contratto.

B. Sicurezza di approvvigionamento

Al fine di porre in atto tutto quanto possibile per poter raggiungere adeguati livelli di sicurezza nell'approvvigionamento dei quantitativi di Prodotto programmati, tenuto conto della fase di avvio del mercato e delle iniziative nel comparto oggetto del presente Contratto, tutte le Parti si impegnano a concordare preventivamente, nell'ambito della pianificazione di cui alla precedente lettera A, i quantitativi e le modalità di approvvigionamento, sulla base degli obiettivi definitivi stabiliti di campagna in campagna.

Le Parti Aderenti si impegnano inoltre a promuovere la stipula di contratti di fornitura, coltivazione e fornitura, secondo i modelli predisposti da AGEA, rispettivamente per materie prime ottenute su



superfici boschive e terreni agricoli destinati a coltivazioni energetiche secondo quanto previsto nel successivo Art. 6 "Contratto tipo di coltivazione".

Le Parti Aderenti predispongono il contratto tipo di coltivazione, secondo i modelli AGEA, prevedendo espressamente in essi, oltre all'assunzione dei rispettivi obblighi previsti dal Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e del presente Contratto quadro, gli standard qualitativi, le condizioni commerciali, le condizioni di consegna e determinazione della qualità.

Le modifiche ai predetti contratti-tipo verranno effettuate dalle Parti Aderenti prima di ogni campagna di semina, con la finalità di adattamento alle norme vigenti o di modifica di altre condizioni contrattuali (commerciali o tecniche), sempre nel rispetto delle norme applicabili e del presente Contratto.

C. Miglioramento della qualità dei prodotti e definizione di standard qualitativi minimi – tutela dell'ambiente.

Il "prodotto" dovrà rispettare le norme mercantili attualmente vigenti per le produzioni di "prodotti" ad uso energetico, essere sano, leale, mercantile, nonché dovrà essere libero da OGM e prodotto nel rispetto dell'ambiente.

Le Parti Aderenti si impegnano ad aderire al sistema di tracciabilità previsto dal DM 2 marzo 2010 nonché a trattare i "prodotti" secondo standard di selezione che valorizzino maggiormente i "prodotti" stessi a maggior contenuto energetico.

Sul piano qualitativo e delle tecniche colturali le Parti Aderenti stabiliscono uno o più disciplinari per ciascuna tipologia di prodotto in base alla specie e tecnica di coltivazione al fine dell'ottenimento della migliore qualità possibile dei prodotti in funzione dell'utilizzo ad uso energetico, nel rispetto e tutela dell'ambiente.

Detto disciplinare formerà parte integrante del presente contratto. Le modifiche al predetto disciplinare formeranno automaticamente parte integrante del presente Contratto quale revisione del precedente, una volta sottoscritte dalle sole Parti Aderenti.

D. Adattamento della produzione all'evoluzione del mercato

Al fine di favorire il monitoraggio dell'evoluzione della domanda, anche in riferimento alle iniziative di promozione attive nell'ambito del presente Contratto, potranno essere realizzate apposite indagini di mercato, anche dalle stesse Parti Aderenti, cofinanziate dalle Parti e da Autorità pubbliche.

Al fine di favorire l'analisi e la pianificazione del lavoro le Parti si impegnano a mettere a disposizione dati di vendita aggregati e/o altre informazioni ritenute utili per favorire l'incontro tra domanda e offerta con un adeguato valore del "Prodotto".

Tenuto conto che:

- sul mercato nazionale dei "prodotti" l'offerta è attualmente deficitaria rispetto alla domanda attuale ed a quella futura tenendo conto degli obiettivi di diffusione della produzione di energia da biomassa;
- che il presente Contratto ha la finalità di ridurre il differenziale e avviare un processo di adeguamento progressivo al fabbisogno di biocombustibili favorendo, per i prossimi 10-15 anni, la disponibilità di prodotto biocombustibile locale.



Potranno essere attivati, tra le Parti firmatarie del presente Contratto, progetti-cofinanziati dalle parti e da autorità pubbliche – orientati a valutare nuove formule di valorizzazione – ed aventi carattere di iniziative pilota.

Articolo 4

Campo di applicazione

Il presente Contratto si applica esclusivamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 5

Durata

Il presente Contratto avrà durata fino alla conclusione della campagna 2020, salvo proroga da definire di comune accordo tra tutte le Parti.

Le parti procedono annualmente alla verifica degli obiettivi del presente Contratto per l'eventuale loro revisione in funzione dell'andamento delle coltivazioni e/o dell'andamento del mercato anche ai fini dell'inserimento di nuovi prodotti.

Articolo 6

Contratto tipo di coltivazione

In esecuzione del presente Contratto, gli imprenditori agricoli e trasformatori stipulano "contratti di coltivazione", in conformità ai modelli contrattuali AGEA anche in riferimento alla necessità di garantire l'adeguata tracciabilità del prodotto.

Il contratto di coltivazione deve espressamente rispettare i contenuti del presente Contratto, nonché gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 del presente Contratto e prevederne l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 102/05.

In assenza di standard definiti dall'Agea (soprattutto rispetto alle biomasse di origine forestale), visto anche il carattere di innovatività del settore, verranno comunque rispettati, nei contratti commerciali, i requisiti minimi richiamati nello schema di contratto tipo riportato in Allegato A.

Articolo 7

Obblighi del Trasformatore

Le parti acquirenti sono tenute al rispetto delle obbligazioni loro riservate dall'articolo 12 e 13 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e della normativa Comunitaria relativa alla propria funzione per le materie prime ottenute su terreni destinati a prodotti energetici o per le materie prime ottenute su terreni ritirati dalla produzione.

Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto previsto al successivo articolo 14 del presente Contratto.

Articolo 8

Obblighi del Produttore



Cofely Italia S.p.A.
Walter Calosso
Procuratore

I produttori sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti agli artt. 12 e 13 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e dalla normativa Comunitaria relativa alle materie prime ottenute su terreni destinati a prodotti energetici o quelle ottenute su terreni ritirati dalla produzione.

Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto previsto al successivo articolo 15 del presente Contratto.

Articolo 9

Criteri per la definizione dei parametri economici

La determinazione del prezzo avverrà prendendo a riferimento il Potere Calorifico Inferiore (PCI) del biocombustibile, la qualità in riferimento a determinati parametri chimici, fisici e dimensionali e tenendo conto degli eventuali costi di gestione dei contratti, dei centri di raccolta, della logistica e trasporto.

Il prodotto dovrà sempre fare riferimento alle tipologie previste dal DM 02/03/2010.

Il prodotto dovrà sempre rientrare nella definizione di legno vergine e la biomassa non deve contenere materiali estranei e, nel caso di cippato di legno, non deve presentare evidenti segni di degrado quali muffe, fermentazione, cattivo odore e deve presentarsi sciolta, non addensata e non appiccicosa in modo da risultare maneggiabile con le normali attrezzature.

Le parti contraenti potranno concordare la determinazione del prezzo in riferimento a materiale "pianta in piedi" o a materiale reso franco fabbrica di trasformazione energetica.

Articolo 10

Riconoscimento delle cause di forza maggiore

Le Parti individuano, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto totale o parziale delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti firmatarie di un contratto di fornitura:

- eventi climatici quali grandine, gelo o alluvione;
- eventi socio-politici (scioperi, tumulti ed insurrezioni).

Articolo 11

Determinazione dei contributi

Le Parti possono prevedere di comune accordo la corresponsione di contributi esclusivamente per eventuali attività di ricerca, sperimentazione, studio, indagini di mercato e promozione da esse svolte nell'ambito e secondo le finalità del presente Contratto, fissandone l'entità e le modalità di corresponsione.

In tal caso, i costi per le attività di cui al presente articolo, al netto di eventuali contributi provenienti da soggetti terzi, compresi enti pubblici, verranno ripartiti di comune accordo tra tutte le Parti.

Articolo 12

Sanzioni ed indennizzi

In presenza di contratti di coltivazione e/o fornitura in applicazione del presente Contratto, a carico delle parti contraenti degli stessi si prevedono le seguenti indennità:



- a. per mancato rispetto dei termini di pagamento è prevista la corresponsione di un interesse pari al tasso di sconto ufficiale, per il periodo di mora;
- b. tutte le Parti concordano che il contratto individuale è in ogni caso rispettato se non perviene una comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax, da una delle parti, per l'eventuale contestazione entro dieci giorni successivi da quello del termine di pagamento (violazione lettera a.). Le cause di forza maggiore devono essere comunicate alla controparte, entro dieci giorni lavorativi dal loro verificarsi.

Articolo 13

Modifiche e/o integrazioni

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto, anche a seguito del recepimento di aggiornamenti del quadro di riferimento normativo, dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalle Parti.

Articolo 14

Tutela dei dati personali

Ai sensi e per effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, tutte le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto.

Tutte le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- le società di informatica della cui collaborazione le parti si avvalgono;
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- le società che gestiscono servizi postali informatizzati o che forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- i consulenti legali, tributari e finanziari di tutte le Parti.

Tutte le parti hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.

Articolo 15

Arbitrato

Tutte le Parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto mediante arbitrato rituale che verrà affidato ad un collegio di tre arbitri. Ciascuna parte designerà un arbitro; l'attore nella



richiesta di arbitrato e il convenuto nei modi e termini stabiliti dall'articolo 810, 1° comma, codice procedura civile; il terzo arbitro sarà nominato consensualmente dai due arbitri di nomina delle parti e agirà in veste di Presidente del collegio arbitrale.

Nel caso in cui il convenuto non provveda a designare il proprio arbitro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro dell'attore, o nel caso in cui i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la nomina del terzo arbitro, quest'ultimo, ovvero comunque l'arbitro non tempestivamente nominato o di cui sia necessaria la sostituzione, sarà nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in istanza di una delle parti.

L'arbitrato si svolgerà a Milano.

Il collegio arbitrale renderà il lodo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico.

Qualsiasi controversia o vertenza che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Articolo 16

Comunicazioni al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali

Il presente Contratto quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle Parti, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, entro 10 (dieci) giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle Parti e la conformità degli accordi con la normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni il presente Contratto ed il contratto-tipo si intendono efficaci.

Per il monitoraggio delle attività relative all'attuazione del presente Contratto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riceve dalle Parti, annualmente, le comunicazioni relative ai contratti di coltivazione stipulati nell'ambito del presente Contratto quadro, con indicazioni dei primi trasformatori, dei produttori di energia e dei quantitativi di biomassa commercializzata verificando la rispondenza agli obiettivi richiamati all'art. 3 lettera A.

All'esito del monitoraggio, tenuto conto degli andamenti del mercato nazionale e dello sviluppo del settore, le Parti possono ridefinire, in aumento, di anno in anno, gli obiettivi in termini di ettari coltivati o biomassa commercializzata, nel rispetto delle finalità del presente Contratto.


Letto, confermato e sottoscritto.

Data 28/11/2011

Cofely Italia S.p.A.

Cofely Italia S.p.A.
Walter Calosso
Procuratore

O.P. Soc. Coop Agr. Le Rene


O.P. AGROENERGIE "LE RENE"
Soc. Cooperativa Agricola
Via Palazzi, 40 - 56121 Coltano (Pisa)
Tel. 050.989102 - Fax 050.989179
Cod. Fisc. e P.IVA 00390190502

Contratto tipo di fornitura

Nel presente contratto tipo di fornitura sono riportate le condizioni necessarie per la disciplina dei rapporti contrattuali tra produttori, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione del Contratto Quadro di Cofely Italia S.p.A. – O.P. – SOC. COOP. AGR. LE RENE (il “Contratto Quadro”) ai sensi del D.Lgs.vo 102/2005.

Il presente contratto tipo di fornitura potrà essere applicato alle tipologie commerciali di biomassa non ricomprese in eventuali contratti tipo riconducibili ai modelli contrattuali Agea.

- 1 Prodotti oggetto di compravendita – Biomassa come definita dal Decreto Mipaf 2 Marzo 2010 (la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse) e derivante dalle tipologie di fonti previste dallo stesso decreto.
- 2 Nel caso di durata pluriennale del contratto di fornitura è fatto obbligo alle parti di prevedere delle forme di indicizzazione dei prezzi della biomassa
- 3 Indicazione della tipologia commerciale di prodotto oggetto di compravendita con relative definizioni (nel caso non sia possibile richiamare specifiche norme tecniche).
- 4 Obbligo di sottoscrizione della seguente condizione *“La biomassa oggetto di fornitura non comprende in alcun modo legno trattato ed è vietato l’utilizzo di combustibili contenenti sostanze clorurate. La biomassa non potrà contenere impurità (es. residui di pesticidi, residui di solventi, parti metalliche, ecc.) o altro materiale che non sia derivato dalla lavorazione della biomassa stessa”*.
- 5 Obbligo di indicazione, anche in allegato al contratto di fornitura, dei requisiti qualitativi della biomassa anche in riferimento al contenuto massimo di inerti (terra, sabbia, pietre, ecc...).
- 6 L’unità di misura dei quantitativi oggetto di compravendita sarà preferibilmente la tonnellata (t) ed il prezzo di acquisto della biomassa è riferito a tale unità.
- 7 Per la tipologia commerciale cippato, obbligo di rilievo del contenuto di umidità.



Cofely Italia S.p.A.
Walter Calosso
Procuratore

- 8 Per la tipologia commerciale cippato, senza obbligo tra le parti, la determinazione di un prezzo legato al contenuto energetico ed espresso in €/MWh.
- 9 Obbligo di tracciabilità della biomassa ai sensi del Decreto Mipaf 2 Marzo 2010 e successiva normativa di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto

Data 28/11/2011

Cofely Italia S.p.A.

Cofely Italia S.p.A.
Walter Calosso
Procuratore

O.P. Soc. Coop Agr. Le Rene

O.P. AGROENERGIE "LE RENE"
Soc. Cooperativa Agricola
Via Palazzi, 40 - 56121 Coltano (Pisa)
Tel. 050.989102 - Fax 050.989179
Cod. Fisc. e P.IVA 00390190502